

Categorie di soggetti / lavoratori	APE sociale per dipendenti, autonomi e parasubordinati	Accesso anticipato per i lavoratori precoci dipendenti, autonomi e parasubordinati ⁽²⁾	Accesso anticipato per i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati addetti ad attività usuranti ⁽³⁾
	Sperimentale per biennio 2017-18	Strutturale dal 2017	Strutturale dal 2017
	Maggiori spese: 300 mln nel 2017 609 mln nel 2018 647 mln nel 2019	Maggiori spese: 360 mln nel 2017 550 mln nel 2018 570 mln nel 2019	Maggiori spese: 85 mln nel 2017 86 mln nel 2018 125 mln nel 2019
1) Disoccupati che da almeno 3 mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese ⁽¹⁾	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	
NB: la disoccupazione deve derivare da licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale			
2) Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	
3) Lavoratori affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74 per cento	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 30 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	
4) Lavoratori dipendenti che da almeno 6 anni svolgono in maniera continuativa le professioni difficili e rischiose (indicare per macrocategorie nell'allegato C del DDL di bilancio)	Il pensionamento è possibile con: 63 anni di età 36 di anzianità Sino al compimento dei normali requisiti di vecchiaia, si riceve una indennità pari al minore valore tra l'importo della pensione e 1.500 euro/mese	Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione	
5) Lavoratori dipendenti addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (indicati nel D.Lgs. 67/2011, art. 1, commi 1-3, e modificati dal DDL di bilancio) ⁽³⁾		Il pensionamento è possibile con: 41 anni di anzianità (parametro agganciato alla progressione di vita attesa dal 1° gennaio 2019) senza vincoli di età Si riceve l'intero importo della pensione Anche tenendo conto delle modifiche per quanto attiene al requisito di durata disposte dal DDL di bilancio (si veda cella accanto a destra)	Per favorire pensionamento degli usurati: Non valgono più le decorrenze ("finestre mobili") Diviene più facile soddisfare il requisito di durata dell'attività usurante: almeno 7 anni degli ultimi 10 almeno metà vita lavorativa Il pensionamento è possibile con (art. 1 del D.Lgs. 67/2011): 35 anni di anzianità 61 anni e 7 mesi di età quota (età+anzianità) pari a 97,6 ⁽⁴⁾

(1) Si decade dall'indennità al compimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro/anno e di redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro/anno. – (2) Sono definiti precoci i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione effettiva precedenti il raggiungimento del 19° anno di età. – (3) Sono ritenute usuranti solo le tipologie di attività da lavoro dipendente elencate nel D.Lgs. 67/2011 (art. 1, c. 1-3). Nella legislazione vigente tali attività devono essere state svolte per una durata di almeno 7 anni negli ultimi 10 (incluso l'ultimo) per pensioni decorrenti nel 2017 e per almeno la metà della vita lavorativa per pensioni con decorrenza successiva. – (4) L'età e la quota sono più elevate di un anno per chi va in pensione come lavoratore autonomo o parasubordinato, ricongiungendo/cumulando periodi di carriera da lavoro dipendente usurante. Età e quota sono altresì agganciate alla progressione di vita attesa, ma solo a decorrenza dal 1° gennaio 2027.